



Allegato A) alle
deliberazione di
Assemblea d'ambito n.
3 del 15.4.2014

CONSIGLIO DI BACINO VERONESE

Servizio idrico integrato

Ambito Territoriale ottimale Veronese

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TERRITORIALE
DELL'ATO VERONESE**

*APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI
ASSEMBLEA D'AMBITO N. 3 DEL 15 APRILE 2014*

INDICE

Articolo 1 - Istituzione del Comitato territoriale	3
Articolo 2 - Ripartizione territoriale	3
Articolo 3 - Funzioni del Comitato territoriale	4
Articolo 4 - Composizione del Comitato territoriale	4
Articolo 5 - Durata del Comitato territoriale	4
Articolo 6 - Presidente	5
Articolo 7 - Convocazione e ordine del giorno	5
Articolo 8 - Funzionamento delle sedute	5
Articolo 9 - Termine per i pareri	5
Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento	6

Articolo 1 - Istituzione del Comitato territoriale

1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi fissati dalla Legge Regionale del 27 aprile 2012, n. 17 e dalla "Convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato Veronese" (di seguito "Convenzione") conservata al repertorio del Comune di Verona al numero 88410 del 10 giugno 2013, disciplina l'istituzione ed il funzionamento del Comitato territoriale del Consiglio di bacino veronese.

Articolo 2 - Ripartizione territoriale

1. Ai fini dell'istituzione e del funzionamento del Comitato territoriale, il territorio di competenza del Consiglio di bacino veronese è ripartito nel seguente modo:

ZONA		N. COMUNI	COMUNI	ABITANTI ISTAT 2011
1	LAGO	9	Malcesine, Brenzone, Torri del Benaco, Garda, Bardolino, Lazise, Castelnuovo del Garda, Peschiera del Garda, Valeggio sul Mincio	62.467
2	VAL D'ADIGE E MONTEBALDO	11	Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, San Zeno di Montagna, Caprino Veronese, Costermano, Dolcè, Rivoli Veronese, Affi, S. Ambrogio di Valpolicella, Cavaion Veronese, Pastrengo	41.428
3	VERONA	1	Verona	252.520
4	VALPOLICELLA	5	Fumane, Marano di Valpolicella, Negrar, San Pietro in Cariano, Pescantina	53.425
5	OVEST VERONESE	5	Bussolengo, Sona, Sommacampagna, Povegliano Veronese, Villafranca di Verona	90.939
6	LESSINIA	8	Sant'anna dal Faedo, Erbezzo, Bosco Chiesanuova, Velo Veronese, Roverè Veronese, Cerro Veronese, San Mauro di Saline, Grezzana	23.013
7	VAL D'ILLASI E CALDIERO	9	San Martino Buon Albergo, Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, Mezzane di Sotto, Illasi, Lavagno, Caldiero, Colognola ai Colli	54.185
8	EST VERONESE	9	Vestenanova, S. Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Roncà, Soave, Monteforte D'alpone, San Bonifacio, Belfiore	56.073
9	SUD OVEST VERONESE	12	Vigasio, Mozzecane, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Isola della Scala, Erbè, Sorgà, Salizzole, Nogara, Gazzo Veronese, Buttapietra, Castel D'Azzano	75.441
10	MEDIO VERONESE ORIENTALE	14	Zevio, Oppeano, Palù, Ronco All'Adige, Bovolone, Isola Rizza, Roverchiara, S. Pietro di Morubio, Angiari, Cerea, Concamarise, Sanguinetto, Casaleone, S. Giovanni Lupatoto	109.888
11	COLOGNESE E LEGNAGHESE	14	Arcole, Zimella, Veronella, Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana, Bonavigo, Minerbe, Roveredo di Guà, Legnago, Bevilacqua, Boschi S. Anna, Terrazzo, Villabartolomea	77.233
TOTALE ABITANTI CENSIMENTO 2011				896.612

2. Il numero e la definizione delle ripartizioni possono essere modificate dall'Assemblea d'Ambito anche su proposta del Comitato istituzionale o dei Comuni interessati.

Articolo 3 - Funzioni del Comitato territoriale

1. Il Comitato territoriale svolge un ruolo di consultazione a supporto dell'Assemblea del Consiglio di bacino veronese in ordine ai seguenti argomenti:

- a. approvazione della programmazione del servizio idrico integrato;
- b. approvazione delle modalità organizzative del servizio idrico integrato e affidamento del medesimo al gestore in conformità alla normativa vigente;
- c. approvazione o modifica della convenzione regolante i rapporti tra il Consiglio di bacino ed i gestori del servizio idrico integrato;
- d. approvazione del piano tariffario ed i relativi aggiornamenti;
- e. proposizione alla Giunta regionale di eventuali modifiche dei confini dell'ambito territoriale ottimale.

Articolo 4 - Composizione del Comitato territoriale

1. Ai fini della costituzione del Comitato territoriale, i Comuni facenti parte di una ripartizione territoriale individuano un rappresentante per tale ripartizione, nella persona del Sindaco, o Assessore delegato, di uno dei Comuni facenti parte della ripartizione medesima.

2. L'individuazione del rappresentante di ogni ripartizione deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio di bacino veronese del relativo avviso a firma del Presidente.

3. Scaduto il termine di cui al precedente comma, il Presidente del Consiglio di bacino veronese provvede alla formale nomina dei componenti del Comitato territoriale in base alle proposte dei Comuni interessati.

4. Nel caso in cui vengano proposti per la medesima ripartizione territoriale due o più nominativi, viene individuato come componente del Comitato il rappresentante proposto dal maggior numero di Enti, calcolato sia in termini numerici che di rappresentanza di abitanti.

5. In caso di mancata individuazione di un rappresentante da parte di una ripartizione territoriale entro il termine individuato ai sensi del precedente comma 2, viene individuato come rappresentante della ripartizione il Sindaco o l'Assessore delegato del Comune con il maggior numero di abitanti.

Articolo 5 - Durata del Comitato territoriale

1. Il Comitato territoriale dura in carica fino al rinnovo del Comitato istituzionale del Consiglio di Bacino veronese.

2. Il mandato di rappresentanza all'interno del Comitato territoriale cessa di diritto quando il Sindaco è sostituito nella carica; analogamente cessa di diritto l'eventuale delegato qualora venga sostituito nella propria carica ovvero gli venga revocata la delega.

3. In caso di cessazione di uno o più dei componenti del Comitato territoriale, i

Comuni interessati provvedono alla loro sostituzione con le procedure previste dal precedente art. 4, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, sul sito del Consiglio di Bacino veronese, del relativo avviso a firma del Presidente.

Articolo 6 - Presidente

1. Il Presidente del Comitato territoriale è individuato nella persona del Presidente del Comitato istituzionale del Consiglio di bacino veronese.
2. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Comitato territoriale;
 - b) trasmette all'Assemblea d'Ambito i pareri espressi dal Comitato territoriale.

Articolo 7 - Convocazione e ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del Comitato territoriale è formulato dal Presidente. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante ed in esso gli oggetti sono elencati nell'ordine di trattazione.
2. L'avviso di convocazione, formulato per iscritto e contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede della riunione, con il relativo ordine del giorno, deve essere inviato presso la sede municipale di appartenenza di ogni singolo rappresentante, mediante Posta Elettronica Certificata ovvero con qualsiasi altro mezzo informatico e telematico che consenta di provarne l'avvenuto ricevimento.
3. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione, non computando il giorno di trasmissione dell'avviso di convocazione.
4. Per le riunioni convocate d'urgenza, l'avviso deve essere trasmesso almeno un giorno prima di quello stabilito per la riunione, non computando il giorno di trasmissione dell'avviso di convocazione.
5. Nei termini di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il componente del Comitato territoriale interessato partecipa alla riunione alla quale era stato invitato.

Articolo 8 - Funzionamento delle sedute

1. Le sedute del Comitato territoriale non sono pubbliche.
2. Per la validità delle sedute e delle deliberazioni del Comitato territoriale è necessaria la maggioranza dei componenti.
3. Le deliberazioni del Comitato istituzionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 9 - Termine per i pareri

1. I pareri del Comitato territoriale richiesti ai sensi del precedente art. 3, devono essere espressi entro dieci giorni dalla data di trasmissione della relativa richiesta da

parte del Direttore del Consiglio di bacino veronese.

2. In caso di urgenza, su richiesta del Direttore, il termine suddetto può essere ridotto dal Presidente del Comitato territoriale.

3. Nel caso di decorrenza dei termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 senza che sia stato formulato il parere, è in facoltà dell'Assemblea del Consiglio di Bacino veronese procedere indipendentemente dalla acquisizione del parere medesimo.

Articolo 10 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
